

**Decreto federale
sull'approvazione e l'attuazione della revisione della
Convenzione di Lugano concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2008²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 30 ottobre 2007³ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione. È inoltre autorizzato, in occasione della ratifica, a formulare le riserve secondo gli articoli I e III del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

³ In occasione della ratifica, il Consiglio federale farà le dichiarazioni previste agli art. 3, par. 2, 4, 39 par. 1, 43, par. 2, e 44 della Convenzione.

Art. 2

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 271 cpv. 1 n. 6 (nuovo)

¹ Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore:

6. quando il creditore possiede un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione nei confronti del debitore.

¹ RS 101
² FF 2008 ...
³ RS ...; RU ... (FF ...)
⁴ RS 281.1

Art. 272 cpv. 1 Periodo introduttivo

¹ Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

Art. 274 cpv. 1

¹ Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.

Art. 278

H. Opposizione
al decreto di
sequestro

¹ Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

² Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

³ La decisione sull'opposizione può essere impugnata con ricorso secondo il Codice di procedura civile del ...⁵. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi.

⁴ L'opposizione e il ricorso non ostacolano l'efficacia del sequestro.

Art. 279 cpv. 5 (nuovo)

⁵ I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:

1. durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione;
2. durante una procedura di exequatur secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007⁶ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione di exequatur.

2. Legge federale del 18 dicembre 1987⁷ sul diritto privato internazionale

Art. 8a (nuovo)

VIII.
Litisconsorzio e
cumulo di azioni

¹ Se l'azione è diretta contro più litisconsorti che possono essere chiamati in causa in Svizzera secondo la presente legge, il giudice svizzero competente per un convenuto lo è anche per gli altri.

² Se contro un convenuto che può essere chiamato in causa in Svizzera secondo la presente legge sono fatte valere più pretese materialmente

⁵ RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

⁶ RS 0.xxx; RU ...

⁷ RS 291

connesse, il giudice svizzero competente per una di esse lo è anche per le altre.

Art. 8b (nuovo)

IX. Azione di chiamata in causa

Per l'azione di chiamata in causa è competente il giudice svizzero del processo principale nella misura in cui esiste un foro giuridico in Svizzera legittimato a giudicare il convenuto secondo la presente legge.

Art. 8c (nuovo)

X. Azione in via adesiva

Se una pretesa di diritto civile può essere fatta valere in via adesiva in un processo penale, il giudice svizzero investito del processo penale è competente anche per l'azione di diritto civile nella misura in cui esiste un foro giuridico in Svizzera legittimato a giudicare tale azione secondo la presente legge.

Art. 9–12

La numerazione va adeguata al titolo marginale.

Art. 98 cpv. 2

² Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa.

Art. 109 cpv. 3⁸

Abrogato

Art. 112 Titolo marginale

I. Competenza
1. Domicilio e stabile organizzazione
2. Luogo di adempimento

Art. 113

Se la prestazione caratteristica del contratto deve essere fornita in Svizzera, è competente il giudice del luogo in cui tale prestazione deve essere fornita.

Art. 129 cpv. 2⁹

Abrogato

⁸ Nella versione della modifica del 22 giugno 2007 della legge sui brevetti del 25 giugno 1954 (RS **232.14**), allegato n. 5 (RU ...; FF **2007** 4213).

⁹ Nella versione della modifica del 22 giugno 2007 della legge sui brevetti del 25 giugno 1954 (RS **232.14**), allegato n. 5 (RU ...; FF **2007** 4213).

Art. 3

Il disegno di Codice di procedura civile svizzero¹⁰ è modificato come segue:

Art. 266 cpv. 1

¹ Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisorio o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF¹¹ può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.

Art. 305 lett. b n. 6 e 7 (nuovo)

L'appello è improponibile:

- b. nelle seguenti pratiche a tenore della LEF¹²:
 - 6. sequestro (art. 272 e 278 LEF);
 - 7. decisioni che sono di competenza del giudice dei fallimenti e dei concordati.

Art. 325a Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano (nuovo)

¹ Se il ricorso riguarda una dichiarazione di esecutività secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 2007¹³ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice esamina con piena cognizione i motivi di diniego previsti dalla Convenzione.

² Il ricorso ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi provvedimenti conservativi, in particolare il sequestro secondo l'articolo 271 numero 6 LEF¹⁴.

Art. 338

Il giudice dell'esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se del caso anche senza sentire preventivamente la controparte.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo secondo gli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 della Costituzione federale.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate negli articoli 2 e 3.

¹⁰ RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

¹¹ RS 281.1

¹² RS 281.1

¹³ RS 0.xxx; RU ...

¹⁴ RS 281.1